

N. 04727/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2012, proposto da:

rappresentata e difesa dagli avv.

, con domicilio eletto presso

contro

, rappresentato e difeso dagli a

nei confronti di

, rappresentato e difeso dall'avv. David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma,

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05736/2011,

resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE OPERE
AMMISSIONE IMPRESE CONCORRENTI - RIS. DANNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons.

Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati

e David Giuseppe

Apolloni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza di questa Sezione in epigrafe è stato accolto l'appello proposto dalla , nei confronti della , nel giudizio concernente la procedura di affidamento dei lavori di costruzione del raccordo stradale per l'accesso al polo ospedaliero del .

Nel motivo accolto si era dedotto che con capofila la società appellata avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per non avere indicato, nella dichiarazione resa dai soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva, la percentuale delle prestazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento e ciò in violazione del disposto dell'art. 37, comma 13, del d.lgs n. 163/2006.

2. Con il presente ricorso per revocazione la sostiene che la sentenza sia affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.

4), cod. proc. civ., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello nel giudizio di merito, i progettisti hanno indicato nella dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP le parti del servizio di rispettiva competenza, conformemente a quanto loro imposto dall'art. 37, comma 4, d.lgs. cit.; evidenzia inoltre che tale dichiarazione sarebbe satisfattiva del dettato legislativo e che la Sezione avrebbe travisato le risultanze documentali versate agli atti del giudizio, supponendo erroneamente la mancanza di tale dichiarazione e sulla base di ciò giungendo all'accoglimento dell'appello.

3. Così riassunta la prospettazione del vizio revocatorio dedotto, il Collegio reputa che la stessa sia in parte frutto di una incompleta lettura della sentenza revocanda ed in parte tenda a riproporre questioni in fatto ed in diritto controverse nel giudizio in cui la pronuncia è stata resa.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla infatti, nella sentenza non è stata supposta l'inesistenza di una circostanza invece incontrovertibilmente provata e dunque non vi è alcun errore percettivo il quale solo consente l'accoglimento del rimedio revocatorio ai sensi del n. 4) dell'art. 395 cod. proc. civ.

Decisivo è il seguente passaggio della motivazione, che vale la pena riportare per intero: *"La chiarezza del tenore letterale delle riportate disposizioni (art. 37, commi 4 e 13 d.lgs. n.d.r.) impone di considerare vincolanti, per le imprese riunite, gli obblighi di specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna di esse e delle quote di partecipazione"*.

La Sezione ha dunque ritenuto che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché il costituendo RT delle società di progettazione non aveva indicato le quote di partecipazione a questo e non già le quote dei lavori.

Nel presente ricorso si contesta la necessità di tale ulteriore dichiarazione nei servizi, ma è evidente come questa censura non si sostanzi nella deduzione di un vizio revocatorio bensì in un supposto errore di diritto non riproponibile in questa sede.

5. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile in conformità all'insegnamento dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 17 maggio 2010, n. 2.

Deve invece essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dal con riguardo all'eventuale fase rescissoria.

In punto spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale della

Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di causa, liquidate in oltre agli accessori di legge, per ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)